



COMUNE DI PORLEZZA
Provincia di Como

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale

N. 15 DEL 30-06-2021

OGGETTO: ADEMPIMENTI CORRELATI AL RECUPERO DEI PIANI TERRA DI CUI ALL'ART.8 COMMA 2 DELLA L.R. N. 18/2019 - INDIVIDUAZIONE DEGLI AMBITI DI ESCLUSIONE.

L'anno duemilaventuno addì trenta del mese di Giugno, alle ore 12:40, presso la Sede Municipale, convocato dal Sindaco, mediante avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione ordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione.

Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla normativa vigente, all'appello risultano presenti:

Componente	Presente	Assente	Componente	Presente	Assente
ERCULIANI SERGIO	X		PUOTI RODOLFO		X
GRASSI ENRICA	X		OSTONI MASSIMO		X
CONTI FIORENZO	X		DIANO ALBERTO		X
MASSAINI CINZIA	X				
LAMBERTI MAURO		X			
LEONI MARIO	X				
LEONARDI MARIO	X				
CAMMARANO ALESSANDRO	X				
FACCINI CRISTINA	X				
FRANCHI FRANCO		X			

Numero totale PRESENTI: 8 – ASSENTI: 5

Assiste all'adunanza il SEGRETARIO COMUNALE DOTT.SSA PESCARIN VANIA il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Erculiani rag. Sergio nella sua qualità di PRESIDENTE assume la presidenza e dichiara aperta la discussione per la trattazione dell'oggetto suindicato.

Relaziona il Sindaco.

Si passa, poi, all'esame del testo deliberativo

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- il Comune di Porlezza ha approvato il Piano di Governo del Territorio (P.G.T.) con Decreto commissariale n.1 del 19.6.2015, modificato a seguito della variante puntuale approvata con D.C.C nr. 16 del 23.07.2020 (efficace dalla pubblicazione BURL del 11.11.2020 nr. 46);
- l'art. 8 della L.R. n. 18/2019 ha esteso anche ai piani terra degli edifici esistenti la possibilità di recupero ad uso residenziale, terziario o commerciale, già in precedenza prevista dalla L.R. n. 7/2017 per i soli vani e locali seminterrati;
- le nuove disposizioni normative dettate dal sopracitato art. 8 della L.R. n. 18/2019, in combinato disposto con quelle di cui all'art. 4 comma 1 della L.R. n. 7/2017, prevedono comunque la facoltà per i comuni di disporre, l'esclusione di parti del territorio dall'applicazione della possibilità di recupero dei piani terra esistenti, mediante apposita deliberazione del Consiglio Comunale, motivata in relazione a specifiche esigenze di tutela paesaggistica o igienico-sanitaria, di difesa del suolo e di rischio idrogeologico, in particolare derivante dalle classificazioni P2 e P3 del Piano di Gestione Rischio Alluvioni nel bacino del fiume Po (PGRA), nonché in relazione alle criticità derivanti dalla potenziale riduzione di parcheggi;
- per quanto concerne la possibilità di recupero dei vani e locali seminterrati esistenti di cui alla L.R. n. 7/2017, il Consiglio Comunale non ha a suo tempo deliberato alcun ambito di esclusione;
- in riferimento alla disciplina del recupero dei piani terra, si considera che le motivazioni di tutela del rischio idrogeologico e di applicazione di preminenti criteri di prevenzione e cautela siano tuttora cogenti e vincolanti nell'individuare gli ambiti esclusi dalla possibilità di recupero dei piani terra esistenti, in quanto il territorio comunale risulta interessato dal Piano di Gestione Rischio Alluvioni nel bacino del fiume Po (PGRA), come individuato nello studio geologico allegato al PGT;

Vista la Relazione Illustrativa "*Individuazione degli ambiti di esclusione dall'applicazione della disciplina per il recupero dei piani terra ai sensi dell'art.8 della L.R. n. 18/2019*" registrata al prot. 5458 del 16.6.2021, qui integralmente richiamata anche se non materialmente allegata, a firma dell'arch. Manuela Brusa Pasquè, incaricata con Determinazione del Responsabile del Servizio n. 347 del 20.10.2020;

Ritenuto opportuno escludere dall'applicazione della possibilità di recupero dei piani terra esistenti, in relazione a specifiche esigenze di difesa del suolo e di rischio idrogeologico, le parti del territorio individuate come P2 e P3 del Piano di Gestione Rischio Alluvioni nel bacino del fiume Po (PGRA), come riportate negli elaborati All. 1a (inquadramento generale) e All. 1b (inquadramento di dettaglio) aventi ad oggetto "*Individuazione ambiti di esclusione dalla possibilità di recupero dei piani terra esistenti, ai sensi dell'art. 8 della L.R. n. 18/2019*" (prot. 5458 del 16.6.2021, a firma dell'arch. Manuela Brusa Pasquè), qui integralmente richiamati anche se non materialmente allegati, quale parte integrante e sostanziale;

Dato atto che per la restante parte del territorio comunale, non oggetto di esclusione in quanto non interessato dalle limitazioni poste dal PGRA, gli interventi comportanti l'incremento del carico urbanistico esistente e che, quindi, risultano assoggettati al reperimento di aree per servizi e attrezzature pubblici e di interesse pubblico o generale (così come previsto dall'articolo 2 – comma 4 – 1° periodo della L.R. n. 7/2017), sono quelli per i quali si determina (post intervento) una carenza della relativa dotazione rispetto ai parametri di riferimento (ante intervento), così come quantificati nelle norme tecniche del Piano dei Servizi del PGT vigente, restando comunque inteso che, come stabilito dall'ultimo periodo dello stesso art. 2 – comma 4, gli interventi di recupero fino a 100 mq. di superficie lorda sono comunque esclusi dal reperimento di aree per servizi ed attrezzature;

Visto l'art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000;

Vista la L.R. n. 12/2005, la L.R. n. 7/2017, la L.R. n. 18/2019 e più in generale tutta la normativa di settore;

Acquisito il parere favorevole, espresso dal Responsabile dell'Area Tecnica - Settore Edilizia Privata ed Urbanistica in ordine alla regolarità tecnica del presente atto, ai sensi dell'art. 49 del T.U. D.lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

Attesa la propria competenza;

Dato atto che la Commissione Consiliare competente non ha potuto esaminare la pratica in quanto la seduta è andata deserta, per mancanza del numero legale;

Presenti votanti n. 8,
con voti favorevoli all'unanimità resi nei modi e forme di legge

DELIBERA

- di richiamare la premessa parte narrativa a costituire parte integrante e sostanziale del presente atto;
- di prendere atto della Relazione Illustrativa “*Individuazione degli ambiti di esclusione dall'applicazione della disciplina per il recupero dei piani terra ai sensi dell'art.8 della L.R. n. 18/2019*” registrata al prot. 5458 del 16.6.2021, qui integralmente richiamata anche se non materialmente allegata, a firma dell'arch. Manuela Brusa Pasquè;
- di escludere dall'applicazione della possibilità di recupero dei piani terra esistenti, in relazione a specifiche esigenze di difesa del suolo e di rischio idrogeologico, le parti del territorio individuate come P2 e P3 del Piano di Gestione Rischio Alluvioni nel bacino del fiume Po (PGRA), come riportate negli elaborati All. 1a (inquadramento generale) e All. 1b (inquadramento di dettaglio) aventi ad oggetto “*Individuazione ambiti di esclusione dalla possibilità di recupero dei piani terra esistenti, ai sensi dell'art. 8 della L.R. n. 18/2019*”, qui integralmente richiamati anche se non materialmente allegati, quale parte integrante e sostanziale;
- di dare atto che per la restante parte del territorio comunale, non oggetto di esclusione di cui al punto precedente, in quanto non interessato dalle limitazioni poste dal PGRA, gli interventi comportanti l'incremento del carico urbanistico esistente e che, quindi, risultano assoggettati al reperimento di aree per servizi e attrezzature pubblici e di interesse pubblico o generale (così come previsto dall'articolo 2 – comma 4 – 1° periodo della L.R. n. 7/2017), sono quelli per i quali si determina (post intervento) una carenza della relativa dotazione rispetto ai parametri di riferimento (ante intervento), così come quantificati nelle norme tecniche del Piano dei Servizi del PGT vigente, restando comunque inteso che, come stabilito dall'ultimo periodo dello stesso art. 2 – comma 4, gli interventi di recupero fino a 100 mq. di superficie lorda sono comunque esclusi dal reperimento di aree per servizi ed attrezzature;

INDI,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Presenti votanti n. 8,
con voti favorevoli all'unanimità resi nei modi e forme di legge

DELIBERA

per i motivi di cui in narrativa, di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs 267/2000.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

II SEGRETARIO COMUNALE

ERCULIANI RAG. SERGIO

DOTT.SSA PESCARIN VANIA

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii.

Deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell' art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000 e.ss.mm.ii.

Deliberazione esecutiva ad ogni effetto di legge decorso il decimo giorno di pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.Lgs n. 267/2000 e.ss.mm.ii.
